

CATTOLICA&CASA

Contratto di assicurazione multirischi abitazione

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- **Nota Informativa, comprensiva del glossario**
- **Condizioni di Assicurazione**

**deve essere consegnato al contraente
prima della sottoscrizione del contratto**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Nota Informativa**



NOTA INFORMATIVA CATTOLICA&CASA

La presente nota informativa MOD. CCASA 5 - ED. 06/2011 deve essere consegnata unitamente alle condizioni di assicurazione RETAIL - MOD. CCASA 2A - ED. 06/2011 e RETAIL - MOD. CCASA 2B - ED. 06/2011

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

GLOSSARIO

Assicurato	Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	Contratto di assicurazione.
Società	Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.
Contraente	Soggetto che stipula l'assicurazione e paga il premio.
Contenuto	Tutto quanto contenuto nell'abitazione assicurata e/o nell'eventuale ufficio/studio professionale privato, coesistente e comunicante, appartenente all'assicurato, a persone del suo nucleo familiare o a terzi e destinato a uso personale o domestico, non professionale.
	Sono compresi, a titolo esemplificativo, mobili, elettrodomestici, abbigliamento, gioielli e preziosi, oggetti pregiati come mobili di antiquariato, quadri, arazzi.
Durata	Periodo di validità del contratto determinato concordemente tra le parti al momento della stipula del contratto stesso ed indicato sulla scheda di polizza.
Fabbricato	L'intera costruzione edile che ospita l'abitazione assicurata, adibita per almeno il 51% a civile abitazione e non contenente depositi agricoli, teatri, discoteche, sale da ballo, sale adibite esclusivamente o prevalentemente a giochi o scommesse. Per costruzione si intende il complesso delle opere edili costituente l'intero fabbricato unifamiliare o un'unità immobiliare, adibita a civile abitazione, escluso il valore dell'area. Sono compresi fissi e infissi, opere di fondazione e interrate, dipendenze e/o pertinenze, non comunicanti con l'abitazione assicurata, quali centrali termiche, cantine, vani tecnici e altri locali a esclusivo uso dell'assicurato, se attinenti alla conduzione del fabbricato ed escluso qualsiasi loro uso professionale o commerciale.
	Sono comprese le tinteggiature, antenne televisive, ascensori, impianti elettrici e elettronici fissi, idrici, igienici, per la distribuzione del gas, di condizionamento, di riscaldamento, caldaie autonome per riscaldamento e/o produzione di acqua calda, pannelli solari, impianti citofonici e videocitofonici, tutti purché fissi per natura e destinazione, nonché ogni altra installazione fissa al servizio del fabbricato.
Franchigia	La parte di danno espressa in valore assoluto che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.
Indennizzo	Somma che la Società è tenuta a corrispondere all'assicurato in caso di sinistro.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autostendersi e autopropagarsi.
Esplosione	Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Scoppio	Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione.
Polizza	Documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.
Premio	Prestazione in denaro dovuta dal contraente alla Società.
Rischio	Possibilità che si verifichi un sinistro.
Scoperto	Percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni

Regola proporzionale	<p>sinistro rimane a carico dell'assicurato.</p> <p>Se al momento del sinistro risulta che la somma assicurata per i beni assicurati è inferiore al loro valore calcolato in base alla forma di garanzia scelta, l'indennizzo viene ridotto in base alla proporzione tra il valore effettivo e la somma assicurata (art.1907 del codice civile).</p>
Primo rischio assoluto	<p>Forma di garanzia in base alla quale l'assicurazione è prestata sino a concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore effettivo dei beni assicurati esistenti al momento del sinistro e senza l'applicazione della regola proporzionale ai sensi dell'art. 1907 del codice civile.</p>
Sinistro	<p>Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia. Nella garanzia Tutela Legale, per sinistro si intende il caso assicurativo, ovvero la violazione di norme o l'inadempienza che dà origine alla vertenza. Nella garanzia assistenza, il termine sinistro indica l'evento che determina la richiesta di assistenza dell'assicurato e verificatosi in un momento successivo alla conclusione del contratto.</p>
Cose	<p>Oggetti materiali e animali.</p>
Convivente "more uxorio"	<p>La persona che in base a un rapporto personale duraturo e continuativo con l'assicurato, adeguatamente documentato e socialmente noto, convive stabilmente con l'assicurato e ha in comune la residenza anagrafica (o il domicilio abituale).</p>
Centrale Operativa	<p>La struttura di Mapfre Warranty costituita da tecnici e operatori che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, per incarico di quest'ultima, provvede a contattare telefonicamente l'assicurato, organizzare ed erogare le prestazioni di assistenza previste nel contratto. Numero verde: 800 233 412 oppure telefono 015 2559571.</p>
Società Gestionaria	<p>ARAG Assicurazioni S.p.a, con sede e direzione generale in Verona, 37135 Via delle Nazioni n°9, tel. 045-8290411, fax 045-8290449.</p>
Tutela Legale	<p>L'assicurazione tutela legale ai sensi del D.Lgs. n°209/2005 - artt. 163, 164,173, 174 e correlati.</p>
Unico caso assicurato	<p>Fatto dannoso e/o controversia che coinvolge uno o più assicurati.</p>

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**1. Informazioni generali****Dati Societari**

Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cangrande n° 16 – 37126 Verona – tel. 0458391111 – fax 0458391112 – sito internet: www.cattolica.it – e-mail: cattolica@cattolicaassicurazioni.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 Registro delle Imprese di Verona n° 00320160237; iscrizione all'albo Imprese ISVAP n. 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 019.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

L'ammontare del patrimonio netto rilevabile dall'ultimo bilancio approvato è pari a 1.287 milioni di euro (capitale sociale: 162 milioni di euro – totale riserve patrimoniali: 1.057 milioni di euro).

L'indice di solvibilità della gestione danni è pari a 5,65 ed è determinato dal rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il presente contratto è stipulato nella forma “con tacito rinnovo”, se non diversamente indicato sul simplo di polizza.

AVVERTENZA: Il contraente che intenda disdettare il contratto deve comunicare tale decisione alla Società tramite lettera raccomandata A.R. che deve pervenire alla Società almeno sessanta giorni prima della scadenza contrattuale; diversamente il contratto di durata non inferiore ad un anno si intende prorogato per la durata di un anno e così successivamente.

Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all'art 7 delle condizioni di assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

A seconda delle sezioni di polizza richiamate dal presente contratto di seguito sono riportati gli ambiti operativi della copertura assicurativa:

Le garanzie si intendono prestate per i beni, le somme assicurate, la forma, il tipo di garanzia e la formula indicati nella scheda di polizza

Sezione Incendio (se scelta la FORMULA SILVER)

Il presente prodotto copre i danni materiali e diretti al/ai fabbricato/i e/o al loro contenuto, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di:

- | | |
|---|--|
| - incendio; | - urto di veicoli o natanti non di proprietà né in uso all'assicurato; |
| - fulmine; | - rovina di ascensori; |
| - esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; | - pannelli solari; |
| - caduta di meteoriti, satelliti, aeromobili e loro parti o cose trasportate; | - vetri e specchi. |

Sono compresi gli eventi dettagliatamente descritti agli artt.76 e 77 delle condizioni di assicurazione e quelli previsti dalle garanzie aggiuntive (operanti soltanto se espressamente richiamate), disciplinate dagli articoli compresi tra l'art. 78 e l'art. 84 delle condizioni di assicurazione cui si rinvia:

- | | |
|---|---|
| - art. 78 “Rischio locativo”; | - art. 81 “Fenomeno elettrico e rischi esterni all'abitazione”; |
| - art. 79 “Ricorso terzi da incendio, esplosione, implosione, scoppio”; | - art. 82 “Danni da acqua”; |
| - art. 80 “Eventi atmosferici e atti vandalici”; | - art. 83 “Altri danni da acqua”. |



Sezione Incendio (se scelta la FORMULA GOLD)

Il presente prodotto copre i danni materiali e diretti al/ai fabbricato/i e/o al loro contenuto, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di qualsiasi evento non espressamente escluso dall'art.96 delle condizioni di assicurazione:

Sono compresi inoltre:

- danni agli alberi e alle piante ornamentali nel giardino
- vetri e specchi;
- dell'abitazione assicurata;
- pannelli solari;
- danni provocati allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso;
- eventi atmosferici;
- fenomeno elettrico;
- atti vandalici e dolosi.

Sono compresi (se espressamente richiamate le relative garanzie) gli eventi dettagliatamente descritti agli articoli compresi tra l'art. 92 e l'art. 95 delle condizioni di assicurazione cui si rinvia:

- art. 92 "Rischio locativo";
- art. 94 "Danni da acqua".
- art. 93 "Ricorso terzi da incendio, esplosione, implosione, scoppio";

Sezione Incendio (se scelta la FORMULA MUTUO)

Il presente prodotto copre i danni materiali e diretti al fabbricato, in conseguenza di:

- Incendio;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- fulmine, escluso il fenomeno elettrico;
- caduta di meteoriti, satelliti, aeromobili e loro parti o cose trasportate.
- rovina di ascensori;
- urto di veicoli o natanti non di proprietà né in uso all'assicurato;

Se espressamente richiamata è operante la garanzia prevista dall'art. 102 delle condizioni di assicurazione.

Sezione Furto (se scelta la FORMULA SILVER)

Il presente prodotto copre i danni materiali e diretti al contenuto - purchè posto nel sottotetto dei fabbricati ed anche se di proprietà di terzi - in conseguenza di:

- furto;
- guasti e atti vandalici causati dai ladri in occasione di furto tentato o consumato;
- rapina o estorsione;
- sostituzione o modifica serrature;
- furto con destrezza;
- furto in locali di villeggiatura.

Sono compresi (se espressamente richiamate le relative garanzie) gli eventi dettagliatamente descritti agli articoli compresi tra l'art.110 e l'art.115 delle condizioni di assicurazione cui si rinvia:

- art. 110 "Collezioni, gioielli e preziosi, valori in cassaforte";
- art. 112 "Furto all'esterno dell'abitazione e su mezzi di trasporto";
- art. 111 "Collezioni, gioielli e preziosi, valori ovunque riposti";
- art. 114 "Mezzi di chiusura speciali dei locali";
- art. 115 "Impianto di allarme".

Sezione Furto (se scelta la FORMULA GOLD)

Il presente prodotto copre i danni materiali e diretti al contenuto - purchè posto nel sottotetto dei fabbricati ed anche se di proprietà di terzi - in conseguenza di:

- furto;
- sostituzione o modifica serrature;
- rapina o estorsione;
- furto in locali di villeggiatura;
- furto con destrezza;
- furto in cassette di sicurezza;
- guasti e atti vandalici causati dai ladri in occasione di furto tentato o consumato;
- uso fraudolento della carta di credito;
- eventi all'esterno dell'abitazione;
- truffa tra le mura domestiche (per persone di età superiore a 70 anni);
- furto dopo il prelievo allo sportello (entro 2 ore dal prelievo).

Sono compresi (se espressamente richiamate le relative garanzie) gli eventi dettagliatamente descritti agli articoli compresi tra l'art. 123 e l'art. 128 delle condizioni di assicurazione cui si rinvia.

- art. 123 "Collezioni, gioielli e preziosi e valori in cassaforte";
- art. 124 "Collezioni, gioielli e preziosi e valori ovunque riposti";
- art. 126 "Estensione delle tolleranze";
- art. 127 "Mezzi di chiusura speciali dei locali";
- art. 128 "Impianto di allarme".

Sezione Responsabilità civile verso terzi (se scelta la FORMULA SILVER)

Il presente prodotto tiene indenne l'assicurato e i componenti del suo nucleo familiare da quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi per danni a cose, lesioni personali o morte in conseguenza di fatti accidentali verificatisi nell'ambito dei rischi per i quali è stipulata l'assicurazione, così come meglio specificato e regolamentato dall'art. 134 delle condizioni di assicurazione e dalla scheda di polizza cui si rinvia.

Sono compresi (se espressamente richiamate le relative garanzie) gli eventi dettagliatamente descritti agli articoli compresi tra l'art. 135 e l'art. 138 delle condizioni di assicurazione cui si rinvia:

- art. 135 "Proprietà dell'abitazione";
- art. 136 "Ricorso terzi da incendio del fabbricato di proprietà";
- art. 137 "Armi e caccia";
- art. 138 "Danni da spargimento d'acqua, rigurgito di fogna e liquidi in genere".

Sezione Responsabilità civile verso terzi (se scelta la FORMULA GOLD)

Il presente prodotto tiene indenne l'assicurato e i componenti del suo nucleo familiare da quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi per danni a cose, lesioni personali o morte in conseguenza di fatti verificatisi nell'ambito dei rischi per i quali è stipulata l'assicurazione, così come meglio specificato e regolamentato dall'art. 142 delle condizioni di assicurazione e dalla scheda di polizza cui si rinvia.

Sono compresi (se espressamente richiamate le relative garanzie) anche gli eventi dettagliatamente descritti all'art. 143 delle condizioni di assicurazione cui si rinvia.

Sezione Tutela legale (se scelta la FORMULA SILVER)

Il presente prodotto assicura la tutela legale a difesa degli interessi dell'assicurato in sede stragiudiziale e giudiziale per casi assicurati della vita privata e tempo libero e della proprietà e conduzione del fabbricato come:

- spese giudiziali;
- onorari per l'intervento di periti di parte;
- spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza;
- difesa in procedimenti penali colposi.

Sono compresi, inoltre, una serie di altri eventi e casi come meglio precisato all'art. 147 delle condizioni di assicurazione cui si rinvia.

Sono comprese (se espressamente richiamata la garanzia) le controversie relative a rapporti di lavoro dipendente come meglio indicato dall'art. 148 delle condizioni di assicurazione cui si rinvia.

Sezione Tutela legale (se scelta la FORMULA GOLD)

Il presente prodotto assicura la tutela legale a difesa degli interessi dell'assicurato in sede stragiudiziale e giudiziale dei casi assicurati della vita privata e tempo libero e della proprietà e conduzione del fabbricato come:

- spese giudiziali;
- onorari per l'intervento di periti di parte;
- spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza;
- difesa in procedimenti penali dolosi, purché l'assicurato venga prosciolto o assolto con sentenza passata in giudicato o il reato sia stato derubricato da doloso a colposo;
- controversie su presunte inadempienze contrattuali;
- controversie contrattuali connesse all'utilizzo di internet e della posta elettronica;
- controversie con Enti pubblici o Assicurazioni previdenziali o Sociali.



Sono compresi, inoltre, una serie di altri eventi e casi come meglio precisato all'art. 155 delle condizioni di assicurazione cui si rinvia.

Sono comprese (se espressamente richiamata la garanzia) le controversie relative a rapporti di lavoro dipendente come meglio indicato dall'art. 156 e le controversie relative a sanzioni amministrative come meglio indicato all'art. 157 delle condizioni di assicurazione cui si rinvia.

Sezione Assistenza (se scelta la FORMULA SILVER)

Il presente prodotto garantisce prestazioni di assistenza quali:

- reperimento telefonico di artigiani convenzionati;
- invio di un idraulico, di un elettricista, di un fabbro, in caso di emergenza.

Sono previste ulteriori prestazioni come meglio indicato all'art.40 delle condizioni di assicurazione cui si rinvia.

Sezione Assistenza (se scelta la FORMULA GOLD)

Il presente prodotto garantisce prestazioni di assistenza quali:

- reperimento telefonico di artigiani convenzionati;
- invio di un idraulico, di un elettricista, di un fabbro, in caso di emergenza;
- informazioni sulla sicurezza degli impianti domestici;
- recupero dell'animale domestico;
- consulenza telefonica medico - veterinaria;
- help line animali domestici.

Sono previste ulteriori prestazioni come meglio indicato all'art.50 delle condizioni di assicurazione cui si rinvia.

Limitazioni ed esclusioni

Esclusioni - Sezione Incendio (se scelta la FORMULA SILVER)

AVVERTENZA: Come meglio precisato dall'art. 85 delle condizioni di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio - sono esclusi dalla copertura assicurativa offerta i danni:

- 1) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
- 2) causati con dolo del contraente o dell'assicurato;
- 3) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 4) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e allagamenti;
- 5) da smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali é prestata l'assicurazione;
- 6) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero;
- 7) derivanti da fenomeni atmosferici e sovraccarico di neve, gelo, fuoriuscita di acqua da impianti idrici, igienici e tecnici al servizio del fabbricato;
- 8) derivanti da atti vandalici e dolosi, terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo e sabotaggio indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate;
- 9) all'impianto nel quale si è verificato uno scoppio se l'evento è causato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- 10) danni da fenomeni atmosferici e sovraccarico di neve, gelo, fuoriuscita di acqua da impianti idrici, igienici e tecnici al servizio del fabbricato;
- 11) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- 12) schede, dischi, nastri e altri supporti informatici;
- 13) tubazioni interrate, salvo che le stesse non siano adibite al servizio del fabbricato.

Si precisa che:

- l'esclusione 8) non opera nel caso in cui sia richiamata la garanzia aggiuntiva disciplinata dall'art. 80 delle condizioni di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio;
- l'esclusione 6) non opera qualora sia richiamata la garanzia aggiuntiva di cui all'art. 82 (se acquistata la partita contenuto) delle condizioni di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio,
- l'esclusione 10) non opera qualora siano state richiamate le garanzie aggiuntive di cui agli artt. 80 e 82 delle condizioni di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: si evidenzia inoltre che sono presenti esclusioni o limitazioni di garanzia all'interno delle seguenti clausole / garanzie base/ garanzie aggiuntive previste dalle condizioni di assicurazione e contenute nel prospetto riepilogativo "Limiti di indennizzo, risarcimenti, scoperti, franchigie", cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio:

- art. 76 "Cosa assicuriamo";
- art. 80 "Eventi atmosferici e atti vandalici";
- art. 81 "Fenomeno elettrico e rischi esterni all'abitazione";
- art. 82 "Danni da acqua";
- art. 83 "Altri danni da acqua".

Esclusioni - Sezione Incendio (se scelta la FORMULA GOLD)

AVVERTENZA: Come meglio precisato dall'art. 96 delle condizioni di assicurazione - cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio - sono esclusi dalla copertura assicurativa offerta i danni:

- a) da inquinamento o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, nonché da contaminazione da sostanze radioattive;
- b) da bagnamento, stillicidio, umidità, infiltrazione di acqua dal terreno, trasudamento, brina, condensa, siccità;
- c) da funghi, microrganismi, muffa e batteri;
- d) da atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;
- e) da atti vandalici e dolosi, terrorismo salvo quanto indicato all'art. 91 alla voce "Atti vandalici e dolosi, terrorismo";
- f) di deturpamento o imbrattamento dei muri esterni del fabbricato;
- g) da occupazione abusiva;
- h) direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i) cedimento, smottamento o franamento del terreno, bradisismo, valanghe, slavine e relativi spostamenti d'aria;
- j) di furto, salvo quanto indicato all'art. 90 alla voce "Altri danni", rapina, impossessamento, truffa, estorsione, appropriazione indebita, malversazione, ammanco, sottrazione, smarrimento;
- k) da difetti noti all'assicurato o al contraente al momento della conclusione del contratto;
- l) da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica;
- m) da fenomeni atmosferici e sovraccarico di neve, salvo quanto indicato all'art. 91 alla voce "Eventi atmosferici e sovraccarico neve";
- n) da gelo, salvo quanto indicato all'art. 91 alla voce "Eventi atmosferici e sovraccarico neve";
- o) da fenomeno elettrico, salvo quanto indicato all'art. 91 alla voce "Fenomeno elettrico";
- p) da vegetali, animali e insetti in genere;
- q) a vetri e specchi salvo quanto indicato all'art. 91 alla voce "Rottura di vetri e specchi";
- r) da movimenti artificiali, crollo o collasso delle strutture del fabbricato dovuti a errata progettazione o realizzazione;
- s) da montaggio e smontaggio, lavorazione, costruzione, manutenzione, demolizione, restauro, revisione, rinnovo, pulitura, riparazione, pittura e tintura;
- t) da errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, di installazione e di fabbricazione;
- u) da vizi di materiale e di prodotto, difetti di fusione;
- v) da crollo totale e/o parziale a seguito di collasso strutturale;
- w) da usura, logoramento, corrosione, ruggine, deperimento, naturale deterioramento;
- x) da urto di veicoli di proprietà o in uso all'assicurato o alle persone del suo nucleo familiare;
- y) da perdita, distruzione, alterazione di dati o di software;
- z) da software o virus informatici

Sono altresì esclusi i danni:

- a) causati o derivati da dolo dell'assicurato, del contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- b) indiretti o che non riguardano la materialità dei beni assicurati, salvo quanto previsto dagli artt. 90 alle voci "Spese consequenziali", "Altre spese consequenziali" e 93 "Ricorso terzi da incendio, esplosione, implosione e scoppio";
- c) verificatisi all'esterno dell'abitazione assicurata, salvo quanto indicato dall'art. 91 alla voce "Rischi esterni all'abitazione";
- d) Se non causati o derivati da incendio, fulmine, esplosione, implosione scoppio, eventi atmosferici o sovraccarico neve, gelo, fuoriuscita di acqua, sono espressamente esclusi;
- e) guasti meccanici, l'anormale o improprio funzionamento dei beni assicurati;
- f) danni estetici, ammaccature, deformazioni;



- g) danni dovuti ad assestamento, a fessurazione, a stacco di intonaci, di finiture, di cornicioni e di grondaie;
- h) danni a strade private e cortili.

AVVERTENZA: si evidenzia inoltre che sono presenti esclusioni o limitazioni di garanzia all'interno delle clausole/ garanzie/ garanzie aggiuntive previste dalle condizioni di assicurazione e contenute nel prospetto riepilogativo "Limiti di indennizzo, risarcimenti, scoperti, franchigie", cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esclusioni - Sezione Incendio (se scelta la FORMULA MUTUO)

AVVERTENZA: Come meglio precisato dall'art. 103 delle condizioni di assicurazione - cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio - sono esclusi dalla copertura assicurativa offerta i danni:

- a) causati con dolo del contraente o dell'assicurato;
- b) derivati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati da atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;
- d) causati da smarrimento o furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- e) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorigeno;
- f) indiretti o che non riguardano la materialità dei beni assicurati;
- g) all'impianto nel quale si è verificato uno scoppio se l'evento è causato da usura, corrosione o difetti di materiale.

subiti da:

- a) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- b) schede, dischi, nastri e altri supporti informatici;
- c) grondaie, pluviali, tubazioni interrate.

Esclusioni - Sezione Furto (se scelta la FORMULA SILVER o GOLD)

AVVERTENZA: Come meglio precisato dagli articoli 116 e 129 delle condizioni di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio - sono esclusi, salvo specifica deroga riportata in polizza, dalla copertura assicurativa offerta i danni:

- a) avvenuti in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;
- b) avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio;
- c) verificatisi in occasione di incendio, esplosione anche nucleare, implosione, scoppio, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura;
- d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave del contraente o dell'assicurato;
- e) commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
 - i) persone del nucleo familiare;
 - ii) persone che occupano l'abitazione contenente i beni assicurati o locali comunicanti;
 - iii) persone delle quali il contraente o l'assicurato deve rispondere;
- iv) incaricati - non a titolo oneroso - della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
- v) dipendenti dell'assicurato, salvo il fatto commesso dai domestici come indicato nell'art. 108 "Cosa assicuriamo" alla voce "Furto commesso dai domestici";
- f) indiretti (ad esempio profitti sperati, mancato godimento o uso, spese peritali, altri eventuali pregiudizi);
- g) da furto di collezioni, gioielli e preziosi, oggetti pregiati, valori verificatosi nella dimora saltuaria quando disabitata e non vi soggiorna nessuno;
- h) da furto di collezioni, gioielli e preziosi, valori non riposti in cassaforte verificatosi nella dimora abituale quando essa è disabitata per più di 30 giorni consecutivi. Tale esclusione opera dalle ore 24 del 30° giorno di disabitazione;
- i) da furto di collezioni, gioielli e preziosi, oggetti pregiati, valori, verificatosi nella dimora abituale quando essa è disabitata per più di 180 giorni consecutivi. Tale esclusione opera dalle ore 24 del 180° giorno di disabitazione.

Esclusioni - Sezione Responsabilità civile verso terzi (se scelta la FORMULA SILVER)

AVVERTENZA: Come meglio precisato dall'art. 139 delle condizioni di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio - sono esclusi dalla copertura per la Responsabilità Civile verso i Terzi, salvo specifica deroga riportata in polizza, i danni:

- a) subiti dagli assicurati, dai discendenti e ascendenti e, se conviventi, qualsiasi altro parente o affine;
- b) subiti dalle persone in rapporto di dipendenza anche occasionale dall'assicurato se derivanti da servizi o lavori svolti per conto dell'assicurato, salvo quanto previsto dall'art. 134 alla voce "Collaboratori domestici";
- c) derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività avente carattere professionale, commerciale, industriale, organizzativa o altre retribuite o comunque ricompensate;
- d) a cose in consegna o custodia, o detenute a qualsiasi titolo o scopo;
- e) da furto;
- f) di natura punitiva per eventi verificatisi negli Stati Uniti d'America o in Canada;
- g) da incendio per quanto eccede i limiti previsti dall'art. 134 "Cosa assicuriamo" alla voce "Ricorso terzi da incendio della conduzione" e dall'art. 136 (se espressamente richiamata la garanzia aggiuntiva "ricorso terzi incendio del fabbricato di proprietà);
- h) da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- i) derivanti da proprietà, circolazione e impiego di veicoli e natanti a motore soggetti alla disciplina del codice delle Assicurazioni (D. Lgs. n°209 del 2005 e successive modifiche e integrazioni), aeromobili, salvo quanto previsto dall'art. 134 alle voci "Circolazione di veicoli condotti da figli minori non regolarmente abilitati", "Trasportati su veicoli" e "Veicoli in sosta";
- j) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, per quanto eccede i limiti previsti dall'art. 134 alla voce "Responsabilità civile per fatti verificatisi nell'ambito della vita privata e del tempo libero";
- k) derivanti da impiego o detenzione di esplosivi;
- l) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi per quanto eccede i limiti previsti dall'art. 136 (se non espressamente richiamata la garanzia aggiuntiva disciplinata dall'Art.136);
- m) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione; (se non espressamente richiamata la garanzia aggiuntiva disciplinata dall'Art. 135).

derivanti dalla pratica di:

- a) qualunque sport se non praticato a titolo di diletto o svago;
- b) sport ad alto rischio come: alpinismo con scalate di roccia o di ghiacciai oltre il terzo grado della scala di monaco,
- c) salto dal trampolino;
- d) sport d'acqua con mezzi a motore;
- e) sport motoristici;
- f) pugilato, lotta e arti marziali in genere, rugby;
- g) tiro con l'arco, football americano, free-climbing;
- h) discesa di rapide;
- i) sport aerei in genere, parapendio, paracadutismo;
- j) derivanti dalla partecipazione a competizioni, gare, allenamenti di qualsiasi sport se svolto a livello professionistico o con forma di remunerazione ricorrente, tanto da costituire fonte primaria di reddito;
- k) da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e, in genere, di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- l) derivanti dall'uso di imbarcazioni con lunghezza superiore a 10 metri;
- m) alla salute, causati da tabacco, funghi, batteri, campi elettromagnetici;
- n) derivanti da prodotti geneticamente modificati (OGM);
- o) di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente, derivanti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza che lo contiene in qualunque forma o misura;
- p) derivanti da richiesta di risarcimento, a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi, in relazione all'encefalopatia spongiforme (TSE), come ad esempio l'encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della malattia di Creutzfeldt-Jacob;
- q) da atti di guerra anche civile, insurrezioni, operazioni militari;
- r) da perdita, distruzione, alterazione di dati o di software;
- s) causati da software o virus informatici;
- t) danni da spargimento d'acqua, rigurgito di fogne o liquidi in genere (se non espressamente richiamata la garanzia aggiuntiva prevista dall'art. 138; cui si rimanda per maggiore dettaglio);
- u) danni da spargimento d'acqua, rigurgito di fogne o liquidi in genere; causati dall'assicurato in qualità di proprietario dell'abitazione indicata nella scheda di polizza (se non espressamente richiamata la garanzia aggiuntiva disciplinata dall'art. 135), cui si rimanda;
- v) danni da spargimento d'acqua, rigurgito di fogne o liquidi in genere; causati dall'assicurato in qualità di conduttore dell'abitazione indicata nella scheda di polizza (se non espressamente richiamata la garanzia aggiuntiva disciplinata



dall'art.138);

- w) derivanti dall'esercizio di bed & breakfast;
- x) derivanti dalla proprietà, detenzione e uso di armi e l'esercizio dell'attività venatoria (se non espressamente richiamata la garanzia aggiuntiva prevista dall'art. 137, cui si rimanda);
- y) da atti dolosi dell'assicurato.

Spese non comprese in garanzia:

- a) la Società non rimborsa i maggiori oneri derivanti dalla responsabilità solidale dell'assicurato con altri soggetti e le spese per multe, ammende, sanzioni in genere, spese di giustizia penale.

Esclusioni - Sezione Responsabilità civile verso terzi (se scelta la FORMULA GOLD)

AVVERTENZA: Come meglio precisato dall'art. 144 delle condizioni di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio - sono esclusi dalla copertura per la Responsabilità Civile verso i Terzi, salvo specifica deroga riportata in polizza, i danni:

- a) derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività avente carattere professionale, commerciale, industriale, organizzativa o altre retribuite o comunque ricompensate;
- b) a cose in consegna o custodia, o detenute a qualsiasi titolo o scopo per quanto eccede i limiti previsti dall'art. 142 alla voce "Cose in consegna o custodia";
- c) da furto;
- d) di natura punitiva per eventi verificatisi negli Stati Uniti d'America o in Canada;
- e) cagionati da veicoli soggetti alla disciplina del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. n°209 del 2005 e successive modifiche e integrazioni);
- f) derivanti da proprietà, circolazione e impiego di veicoli e natanti a motore, aeromobili, salvo quanto previsto dall'art. 142 alle voci "Circolazione di veicoli condotti da figli minori non regolarmente abilitati", "Trasportati su veicoli" e "Veicoli in sosta";
- g) derivanti da impiego o detenzione di esplosivi;
- h) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi per quanto eccede i limiti previsti dall'art. 142 alle voci "Interruzione o sospensione di attività" e "Ricorso terzi da incendio".

derivanti dalla pratica di:

- a) qualunque sport se non praticato a titolo di diletto o svago;
- b) sport ad alto rischio come: alpinismo con scalate di roccia o di ghiacciai oltre il terzo grado della scala di monaco, salto dal trampolino;
- c) sport d'acqua con mezzi a motore;
- d) pugilato, lotta e arti marziali in genere, rugby;
- e) tiro con l'arco, football americano, free-climbing, discesa di rapide;
- f) sport aerei in genere, parapendio, paracadutismo;
- g) sport motoristici;
- g) derivanti dalla partecipazione a competizioni, gare, allenamenti di qualsiasi sport se svolto a livello professionistico o con forma di remunerazione ricorrente, tanto da costituire fonte primaria di reddito;
- h) alla salute, causati da tabacco, funghi, batteri, campi elettromagnetici;
- i) derivanti da prodotti geneticamente modificati (OGM);
- j) di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza che lo contiene in qualunque forma o misura;
- k) derivanti da richiesta di risarcimento, a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi, in relazione all'encefalopatia spongiforme (TSE), come ad esempio l'encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della malattia di Creutzfeldt-Jacob;
- l) da atti di guerra anche civile, insurrezioni, operazioni militari;
- m) da perdita, distruzione, alterazione di dati o di software;
- n) causati da software o virus informatici;
- o) danni da spargimento d'acqua, rigurgito di fogne o liquidi in genere conseguenti alla responsabilità civile derivante all'assicurato proprietario dell'abitazione indicata nella scheda di polizza (se non acquistata la garanzia relativa alla proprietà dell'abitazione);
- p) da atti dolosi dell'assicurato.

Spese non comprese in garanzia

- a) la Società non rimborsa i maggiori oneri derivanti dalla responsabilità solidale dell'assicurato con altri soggetti e le spese per multe, ammende, sanzioni in genere, spese di giustizia penale.

Per la disciplina delle esclusioni relative alle terze parti si rimanda all' articolo 144 delle condizioni di assicurazione.

Esclusioni - Sezione Tutela Legale (se scelta la FORMULA SILVER)

AVVERTENZA: Come meglio precisato dall'art. 149 delle condizioni di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio - sono esclusi, salvo specifica deroga riportata in polizza, dalla copertura assicurativa offerta:

- a) controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
- b) controversie in materia fiscale e amministrativa;
- c) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) fatti dolosi degli assicurati;
- e) controversie relative alla locazione a terzi di immobili di proprietà dell'assicurato;
- f) controversie contro ARAG;
- g) qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, di lavoro dipendente o altre tipologie di collaborazione, se non espressamente richiamata la garanzia aggiuntiva disciplinata dall'art.148).

Nell'ipotesi di unico caso assicurato la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati con il medesimo contratto e che siano coinvolti nel sinistro stesso, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Esclusioni - Sezione Tutela Legale (se scelta la FORMULA GOLD)

AVVERTENZA: Come meglio precisato dall'art. 158 delle condizioni di assicurazione - cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio - sono esclusi, salvo specifica deroga riportata in polizza, dalla copertura assicurativa offerta:

- a) controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
- b) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- c) fatti dolosi degli assicurati;
- d) controversie relative alla locazione a terzi di immobili di proprietà dell'assicurato;
- e) controversie contro ARAG;
- f) qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, di lavoro dipendente o altre tipologie di collaborazione (se non espressamente richiamata la garanzia aggiuntiva disciplinata dall'Art. dall'art. 157).

Esclusioni - Sezione Assistenza (se scelta la FORMULA SILVER o GOLD)

Si fa esplicito rimando a quanto previsto dagli artt. 49 e 73 delle condizioni di assicurazione.

Franchigie scoperti e limiti di indennizzo

AVVERTENZA: Per tutte le sezioni di garanzia presenti in polizza sono presenti *franchigie, scoperti o limiti di indennizzo* variabili in relazione alla formula scelta e alle garanzie e sezioni acquistate. Per il dettaglio si faccia riferimento al prospetto "Limiti di indennizzo, risarcimenti, scoperti, franchigie", presente sulla scheda di polizza.

Esempio:

"Incendio Formula Silver –art. 81 - Fenomeno elettrico (garanzia aggiuntiva da richiamare espressamente): limite di indennizzo del 15% della somma assicurata fabbricato e/o contenuto con il massimo di € 20.000 per sinistro, illimitato per annualità assicurativa. Franchigia di € 100.

Acquisto della partita contenuto (e non della partita fabbricato) per € 200.000.

- $200.000 \times 15/100 = 30.000$. Sulla scheda di polizza verrà indicato € 20.000, cioè il massimo indennizzo per sinistro per danni da fenomeno elettrico indennizzabili a termini di polizza che colpiscano beni rientranti nella definizione di contenuto."

"Incendio Formula Gold - art. 91 - Estensioni - Fenomeno elettrico: limite di indennizzo del 20% della somma assicurata fabbricato e/o contenuto con il massimo di € 30.000 per sinistro, illimitato per annualità assicurativa. Franchigia prescelta



in sede di stipula del contratto (minimo € 250).

Acquisto delle partite contenuto e fabbricato rispettivamente per € 50.000 e € 200.000.

- $50.000 + 200.000 = 250.000 \times 20 / 100 = 50.000$. Sulla scheda di polizza verrà indicato € 30.000, cioè il massimo indennizzo per sinistro per danni da fenomeno elettrico indennizzabili a termini di polizza che colpiscono beni rientranti nelle definizioni di contenuto e fabbricato"

AVVERTENZA: I limiti di indennizzo indicati nel prospetto "Limiti di indennizzo, risarcimenti, scoperti, franchigie", presente sulla scheda di polizza sono parametrati alle somme assicurate e alle garanzie acquistate.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

AVVERTENZA: Le eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all'art. 2 delle condizioni di assicurazione nonché agli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile per la disciplina delle conseguenze derivanti da tali dichiarazioni.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il contraente o l'assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio assicurato dal presente contratto tale per cui, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio. Si rinvia all'art. 13 delle condizioni di assicurazione nonché agli Artt. 1897 e 1898 del Codice civile.

Esempio:

"Aggravamento di rischio: Variazione della destinazione d'uso di un fabbricato. Un fabbricato inizialmente utilizzato come abitazione familiare viene adibito ad attività alberghiera."

"Diminuzione di rischio: installazione di un impianto di allarme e delle barre di protezione alle finestre, per la sezione Furto."

6. Premi

Il contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alla scadenza annuale, semestrale o quadrimestrale, secondo quanto pattuito e indicato sulla scheda di polizza

E' possibile il frazionamento del premio, Il frazionamento comporta un aumento del premio imponibile come di seguito:

- rateazione semestrale: aumento del 3%;
- rateazione quadrimestrale: aumento del 4%;

Rientra nella discrezionalità dell'intermediario, la possibilità di applicare al contratto diritti di emissione.

Il premio o la rata di premio devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure direttamente alla Società.

Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
- denaro contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

AVVERTENZA: La Società e/o l'intermediario si riservano di applicare sconti sul premio di tariffa sulla base di valutazioni tecnico commerciali.

Per la disciplina di tutti gli aspetti di dettaglio relativi al pagamento del premio e decorrenza del contratto si rinvia agli artt. 3 e 4 delle condizioni di assicurazione.

7. Rivalse

AVVERTENZA: La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'articolo 1916 del codice civile, verso:

- le persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge;
- gli ospiti dell'assicurato;
- collaboratori domestici;
- inquilini con regolare contratto di affitto
- i proprietari del fabbricato purché il danneggiato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Si rinvia, per la disciplina degli aspetti di dettaglio, all'art. 14 delle condizioni di assicurazione.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA: Le parti possono recedere dal presente contratto mediante raccomandata a.r. inviata almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale.

Si rinvia, per la disciplina dei termini e delle modalità di esercizio di tale diritto, all'art. 7 delle condizioni di assicurazione.

Nel caso di contratti di durata poliennale, il contraente può avvalersi della facoltà di recesso trascorso il quinquennio, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.

AVVERTENZA: Le parti possono recedere dal presente contratto entro il 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell'indennizzo conseguenti all'avviso di sinistro.

In ogni caso, la Società rinuncia ad avvalersi di tale facoltà:

- nel caso di contratto con durata non superiore a un anno;
- in presenza di contratto poliennale, qualora non siano stati denunciati sinistri nel primo biennio di validità del contratto, dalla terza annualità.

Si rinvia, per la disciplina dei termini e delle modalità di esercizio di tale diritto, all'art. 9 delle condizioni di assicurazione.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, modificato con Legge n. 166/08 (art. 3 comma 2-ter) Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto all'assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione.

10. Legge applicabile al contratto

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

11. Regime fiscale

La polizza è soggetta all'imposta nella misura del 22,25% per tutte le sezioni di polizza con l'eccezione della sezione Tutela Legale per la quale si applica un'imposta pari al 21,25% e la sezione Assistenza per la quale si applica un'imposta del 10%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA: In caso di sinistro il contraente o l'assicurato devono rispettare le modalità, i termini e le norme di comportamento disciplinati in dettaglio dagli articoli delle condizioni di assicurazione compresi tra l'art. 19 e 21 (sezioni Incendio e furto), art. 31 - 33 (sezione Responsabilità civile).

AVVERTENZA: Per la copertura Tutela Legale la Società si avvale, per la gestione dei sinistri, della Società Gestionaria secondo le modalità e le forme disciplinate dagli art. 34 - 38 delle condizioni di assicurazione.

AVVERTENZA: Per le prestazioni Assistenza la Società si avvale, per la gestione dei sinistri, della Centrale operativa Mapfre Warranty secondo le modalità e le forme disciplinate dall'art. 39 delle condizioni di assicurazione.

Per i criteri di determinazione del danno e le modalità di liquidazione si faccia riferimento agli articoli compresi



tra l'art. 23 e l'art. 30 delle condizioni di assicurazione.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo:

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. - Servizio Reclami
Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (Italia)
Fax: 045/8372354
E-mail: reclami@cattolicaassicurazioni.it

Indicando i seguenti dati:

- Nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente;
- Numero della polizza e nominativo del contraente;
- Numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento;
- Indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale n° 21 - 00187 Roma - Fax 06/42133206, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il reclamo all'ISVAP deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o del perito di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito http://ec.europa.eu/internal_market/finances-retail/finnet/index_en.htm

Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all'autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato

Per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto è previsto il ricorso all'Arbitrato.
Per la disciplina specifica dei relativi aspetti si rinvia agli artt. 26 e 37 delle condizioni di assicurazione:

AVVERTENZA: Per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto resta comunque ferma la facoltà per l'assicurato di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

**Il legale rappresentante
Dott. Mazzucchelli Giovan Battista**

